

L.R. 27/2007, art. 3, c. 3

B.U.R. 9/12/2010, n. 49

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 24 novembre 2010, n. 0255/Pres.

Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).

Modifiche approvate da:

DPRReg. 23/5/2019, n. 083/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

Art. 1	Finalità
Art. 2	Organizzazione del Registro
Art. 3	Tenuta del Registro
Art. 4	Rinvio dinamico
Art. 5	Entrata in vigore

Art. 1
(Finalità)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 3 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), disciplina l'organizzazione e la tenuta del Registro regionale delle cooperative, di seguito Registro.

Art. 2
(Organizzazione del Registro)

1. Il Registro è composto da tre sezioni:

- a) sezione prima: vi sono iscritte le società cooperative a mutualità prevalente di cui agli articoli 2512, 2513 e 2514 del codice civile;
- b) sezione seconda: vi sono iscritte le società cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente;
- c) sezione terza: vi sono iscritte le società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818 (Costituzione legale delle società di mutuo soccorso).¹

2. Le prime due sezioni del Registro sono suddivise nelle seguenti categorie²:

- a) cooperative di produzione e lavoro;
- b) cooperative di lavoro agricolo;
- c) cooperative sociali;
- d) cooperative di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- e) cooperative edilizie di abitazione;
- f) cooperative della pesca;
- g) cooperative di consumo;
- h) cooperative di dettaglianti;
- i) cooperative di trasporto;
- l) consorzi cooperativi;
- m) consorzi agrari;
- n) banche di credito cooperativo;
- o) consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- p) altre cooperative.

Art. 3
(Tenuta del Registro)

¹ Comma sostituito da art. 9, c. 1, lett. a), DPRReg. 23/5/2019, n. 083/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

² Parole sostituite da art. 9, c. 1, lett. b), DPRReg. 23/5/2019, n. 083/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

1. L'iscrizione automatica nel Registro avviene:
 - a) a seguito della presentazione della comunicazione unica all'ufficio del registro delle imprese;
 - b) a seguito dell'iscrizione al registro delle imprese con contestuale presentazione della documentazione per l'iscrizione al Registro.
2. Per i fini di cui al comma 1, lettera a), l'ufficio del registro delle imprese trasmette immediatamente al Registro la comunicazione unica o altra equipollente documentazione.
3. Nella comunicazione o nella domanda di iscrizione la società cooperativa deve indicare l'appartenenza ad una delle categorie di cui all'articolo 2, comma 2.
4. La Direzione, tramite gli uffici delle Camere di commercio, attribuisce a ciascuna società cooperativa ovvero a ciascuna società di mutuo soccorso³ un numero di iscrizione, con l'indicazione della sezione di appartenenza. Il numero di iscrizione è disponibile tramite il sistema informatico delle Camere di commercio.
5. Le società cooperative che perdono il requisito della mutualità prevalente sono iscritte a cura della Direzione, tramite il registro delle imprese, nella corrispondente sezione delle cooperative prive del requisito predetto; di tale variazione viene data comunicazione alla società cooperativa da parte della Direzione.
6. Nel caso in cui la categoria di iscrizione non risulti conforme con quanto previsto dallo statuto dell'ente cooperativo vigilato, la Direzione procede d'ufficio alla rettifica dandone comunicazione al soggetto interessato.
7. In caso di iscrizione in una sezione o in una categoria non corrispondente allo stato di fatto, nonché in caso di variazione dell'iscrizione, la cooperativa interessata può richiedere alla Direzione, in forma scritta e motivata ed entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, un riesame dell'iscrizione.
8. Gli enti cooperativi, aventi sede nel territorio regionale e risultanti iscritti, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, all'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico, sono d'ufficio iscritti al Registro.
9. Per la raccolta delle informazioni la Direzione si avvale degli uffici delle Camere di commercio.

Art. 4

³ Parole aggiunte da art. 10, c. 1, DPRReg. 23/5/2019, n. 083/Pres. (B.U.R. 5/6/2019, n. 23).

(Rinvio dinamico)

1. Il rinvio a leggi e regolamenti operato dal presente regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modificazioni ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2011.